

Decreto Dirigenziale MIMS: “Normativa tecnica ed amministrativa relativa ai motoveicoli per uso speciale adibiti a servizi sanitari di emergenza”

A cura Ufficio Studi ASAPS

E' in visione nel sistema TRIS presso l'Unione Europea il decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile che disciplinerà la materia tecnica ed amministrativa relativa ai motoveicoli per uso speciale adibiti a servizi sanitari di emergenza. La procedura (UE) 2015/1535 mira infatti a prevenire l'insorgenza di ostacoli nel mercato interno prima che si concretizzino. Gli Stati membri notificano i loro progetti legislativi concernenti i prodotti e i servizi della società dell'informazione alla Commissione; questa poi li analizza alla luce del diritto dell'Unione europea. A questa procedura, gli Stati membri partecipano a pari merito con la Commissione e possono anche emettere i propri pareri sui progetti notificati.

Come noto il decreto legge n. 121 del 10 settembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 9 novembre 2021, e, in particolare, il punto e-quinquies), comma 1, art. 1 prevedeva l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi di emergenza sanitaria e, comunque, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto e disponeva, altresì, che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto definiva le tipologie di motoveicoli adibite ai servizi di emergenza e le relative caratteristiche tecniche e individuava i servizi urgenti di istituto per i quali potevano essere impiegati i dispositivi. Era perciò obbligatorio disciplinare l'ammissione alla circolazione di particolari motoveicoli ad uso speciale progettati ed equipaggiati per il trasporto di personale e di attrezzature al fine di portare il primo soccorso in zone con accessi difficilmente raggiungibili con ambulanze. Il provvedimento è composto da 4 articoli e di un allegato, che costituisce parte integrante, e tratta della classificazione dei motoveicoli per uso speciale adibiti a servizi sanitari di emergenza, delle caratteristiche costruttive, dell'immatricolazione ed uso dei motoveicoli per interventi sanitari in servizi di emergenza, e da ultimo sulla revisione. Sono classificati **motoveicoli per uso speciale** ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera g) del Codice della strada e dell'art. 200, comma 2, lettera p) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada **i motoveicoli caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi e destinati in maniera esclusiva per “emergenza sanitaria per l'intervento rapido di soccorso sanitario, per il trattamento di base,**

per il monitoraggio dei pazienti e per il trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso con personale sanitario e tecnico a bordo” e/o per “trasporto di plasma, emoderivati o emocomponenti”.

Possono essere utilizzati come motoveicoli adibiti ai servizi di emergenza tutti i veicoli, omologati ai sensi del Regolamento (UE) 168/2018, appartenenti alla categoria internazionale L5e, con esclusione dei tricicli con carrozzeria e dei tricicli non basculanti. Per l'immatricolazione dei motoveicoli per interventi sanitari di emergenza si applicano le procedure previste per le autoambulanze riportate nel decreto ministeriale del 1 settembre 2009, n.137. I motoveicoli adibiti al servizio sanitario di emergenza sono sottoposti a revisione annuale. Il decreto dirigenziale rimarrà in visione nel sistema TRIS fino al 7 luglio 2022.

Forlì, 11 aprile 2022